



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

Per il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Messina** (c.f. 80185250588), in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina** (c.f. ADS80003660836), presso i cui uffici in Messina, Via dei Mille n. 221 (pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it; fax 090-674168), è *ope legis* domiciliati;

CONTRO

SCAVONE Bettina Maria Laura (c.f. SCVBTN68T60F205P), nata a Milano il 20.12.1968, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nicosia presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

E NEI CONFRONTI DI

tutti i **docenti controinteressati** della scuola primaria posto comune nella scuola primaria coinvolti nella mobilità interprovinciale 2023/2024 e trasferiti nella provincia di Messina

per l'annullamento e/o la riforma

della **sentenza del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. 180/2024**, pubblicata in data 15/02/2024 nel procedimento iscritto al N. 1935/23 R.G., mai notificata.

FATTO

La Sig.ra Scavone, docente su posto comune nella scuola primaria, titolare presso l'I.C. "Galileo Galilei" di Corsico, Ambito Territoriale di Milano, e in servizio presso l'I.C. di Santo Stefano di Camastra con scadenza al 31.08.2023 a seguito di assegnazione provvisoria, ha rappresentato di aver partecipato alla procedura di mobilità per l'A.S. 2023/24 al fine di ottenere il trasferimento presso una sede più vicina alla famiglia, avendo la necessità di accudire la madre disabile grave, di cui la stessa è unica referente. Tuttavia, l'Amministrazione scolastica non ha attribuito la preferenza di cui sopra, in quanto esclusa per i trasferimenti interprovinciali dalla normativa di settore allo stato vigente.

Pertanto, la docente ha convenuto in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per sentire accertare e dichiarare il proprio asserito diritto a fruire della precedenza *ex art. 33, co. 5, della L. n. 104/92* in quanto referente unico della madre, portatore di *handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/92*, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del C.C.N.I. applicabile *ratione*





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

temporis, nella parte in cui non assicura la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità interprovinciale in favore dei docenti che prestano assistenza al parente con *handicap* in stato di gravità. Per l'effetto, ha chiesto dichiararsi il proprio, presunto diritto al trasferimento con diritto di precedenza presso uno degli ambiti territoriali maggiormente graditi, dalla stessa indicati nella domanda di mobilità interprovinciale.

All'esito del giudizio, il Giudice di prime cure ha inopinatamente accolto il ricorso avversario, dichiarando il diritto della docente ad essere riassegnata nell'ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nonché secondo il punteggio complessivamente.

Ciò doverosamente esposto in punto di fatto, la sentenza, errata ed ingiusta, merita di essere riformata per seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione di legge. Erronea interpretazione della normativa in materia.

Con il presente atto si impugna il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha affermato: <<A tal proposito, va rilevato che l'art. 13 l'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022/25, che non riconosce il diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92) ai docenti che si sottopongono a mobilità interprovinciale, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. L'art. 13, infatti, attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o ai fratello i sorelle, in caso di impossibilità dei genitori, mentre per i figli che devono prestare assistenza al genitore disabile, riconosce il medesimo diritto soltanto ai docenti concorrenti nella I e II fase (comunale -provinciale) delle medesime procedure, così lasciando fuori i docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale (III fase)>>. E ancora: <<Conseguentemente, l'art. 13, comma 1 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s 2022/25, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza dei figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, realizza un'ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili) e comprime in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate>>. Ed infine, laddove ha affermato che: <<Le anzidette disposizioni contrattuali dell'art. 13 CCNI cit. per la mobilità dei docenti per l'a.s. 2022/2025 appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, con il riconoscimento del diritto del ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2023/24 facendo valere la precedenza assoluta per l'assistenza alla madre disabile ed a inserirla nella relativa domanda, nel rispetto del diritto di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e del punteggio conseguito>>.





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

La sentenza di primo grado risulta erronea nella parte in cui ritiene che l'art. 13, punto IV CCNI, laddove non riconosce nei trasferimenti interprovinciali il diritto di precedenza ai soggetti referenti unici di genitori in condizioni di disabilità grave, sia contrario alle norme imperative, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento.

In particolare, la decisione del Tribunale di Patti si appalesa in stridente contrasto con l'ormai consolidato orientamento dei giudici di merito e, soprattutto, con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente ordinanza n. 4677 del 22/02/2021, la quale ha affrontato la questione dei trasferimenti interprovinciali dei docenti che assistono un genitore disabile pronunciandosi in senso favorevole all'Amministrazione scolastica (*ex multis* Cass. civ., sez. lav., n. 35105/2022).

Il caso esaminato in sede di legittimità, invero, risulta sovrapponibile a quello oggetto dell'odierno gravame, avendo i Giudici della Cassazione affrontato il caso di una docente familiare di riferimento del padre, portatore di *handicap* grave, la quale aveva chiesto l'applicazione del diritto di precedenza *ex art. 33, comma 5, della L. 104/92* nell'ambito della mobilità interprovinciale.

Nell'argomentare la soluzione prospettata, la Corte ha preso le mosse dall'ormai ovvia considerazione secondo cui l'art. 33, comma 5, della L. 104/92 non attribuisce al lavoratore un diritto incondizionato. Tale disposizione, infatti, nel prevedere che: <<*Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*>>, ammette un bilanciamento tra contrapposti interessi, di modo che l'esercizio del diritto di scelta risulti compatibile con le esigenze organizzative dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Fatta la superiore premessa, i Giudici di legittimità hanno passato in rassegna le disposizioni di cui all'art. 13 del C.C.N.I. mobilità personale docente, educativo e ATA scuola per l'a.s. 2016/2017 il quale (analogamente a quanto previsto dal C.C.N.I. applicabile al caso che ci occupa), per il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità, opera una distinzione tra trasferimenti provinciali e interprovinciali. In particolare, per questi ultimi, la norma prevede che il lavoratore abbia diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse **esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.**

Orbene, per quanto di interesse, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'Avvocatura erariale, ha ritenuto che: <<*Così conformato il contenuto dell'art. 13 CCNI, la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, in esso prevista, non*





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

contrasta con la previsione della L. n. 104 del 1992, ponendo in evidenza che assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia. La contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, come nella precedenza provinciale (FASE A, punto), così nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendola sia pure in via provvisoria pur in mancanza di quelle ulteriori condizioni, come sopra precisate, fissate nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo>>.

Rapportando il superiore principio al caso di specie, è evidente che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che l'art. 13 del CCNI mobilità applicabile *ratione temporis* si ponga in contrasto con la normativa primaria di riferimento, nella parte in cui riconosce la precedenza *ex art* 33 L. 104/92 soltanto nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali.

Avuto riguardo alla corposa normativa di settore, oltre che alle esigenze pubblicistiche da tenere debitamente in considerazione in un necessario giudizio di bilanciamento, la prospettiva del primo Giudicante appare miope.

Invero, questi non ha tenuto conto della *ratio* sottesa alla disciplina di cui all'**art. 33**, la quale persegue l'intento di bilanciare l'interesse assistenziale del soggetto portatore di *handicap* con l'opposta esigenza di garantire l'efficienza dell'organizzazione lavorativa, nonché con le analoghe pretese di altri soggetti coinvolti.

In sintesi, fulcro della disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992 è la tutela del portatore di handicap e non, invece, la modifica della posizione del dipendente che chieda di assistere il proprio familiare infermo o il suo riavvicinamento al nucleo familiare di appartenenza (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3526; 21 febbraio 2005, n. 565).

Dunque, l'Amministrazione deve certamente tenere in debito conto i bisogni personali e familiari dei suoi dipendenti, ma non certo subordinare ad essi la realizzazione dei propri compiti istituzionali.

La norma in questione, inoltre, prevedendo una disciplina generale e di principio, non prevede limitazioni quanto alle modalità attuative sempreché, nella sua concreta applicazione, non ne sia vanificato il significato.





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

Ciò posto, nulla vieta che in sede di contrattazione collettiva, le Parti sociali, soggetti portatori degli interessi coinvolti, precisino ulteriormente ed in concreto i criteri per fruire di tale agevolazione: anzi, è proprio in quella sede che le Amministrazioni possono far valere eventuali linee interpretative per giungere ad una regolamentazione concordata dell'applicazione dell'art. 33 per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa primaria.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, i docenti parenti di disabili gravi non godono di un diritto di precedenza in sede di operazioni di mobilità interprovinciali ma, tuttavia, essi godono di una precedenza nelle operazioni annuali di assegnazione provvisoria. Si tratta di un beneficio sicuramente equiparabile, se non di maggior favore, rispetto a quello del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo.

Sul punto, non pare un fuor d'opera richiamare un'altra, autorevole sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi in fattispecie analoga, ha affermato quanto segue: *<<in materia di diritto del lavoratore pubblico alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il contratto collettivo decentrato 31 maggio 2002 per il personale dei Conservatori pubblici, con riferimento alle situazioni di handicap, prevede una **graduazione nelle precedenze relative alle "operazioni di trasferimento"**, assegnando le priorità a seconda delle categorie di menomazione, e, in particolare, nel riconoscere le esigenze di famiglia del personale docente, stabilisce l'attribuzione di punteggi per la cura e l'assistenza di parenti conviventi diversi dai figli e dal coniuge e, quindi, nel caso debba prestarsi assistenza ad un genitore. Dette disposizioni risultano coerenti con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, sicché, nonostante la natura negoziale, tale disciplina soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia>>* (Cass. civ., 15.01.2016, n. 585).

D'altronde, **non tutte le situazioni che potenzialmente potrebbero ricadere nell'ambito applicativo della norma rivestono medesima importanza.** Si tratta di un bilanciamento necessario a fronte del fatto che soddisfare indistintamente tutte le richieste senza effettuare una logica graduazione delle esigenze comporterebbe l'implosione del sistema, in particolare di quello scolastico che, negli ultimi anni, ha visto crescere esponenzialmente le domande di mobilità. Risulta, dunque, del tutto legittimo che il CCNI stabilisca, in modo oggettivo e predeterminato, la graduazione di tutte le tipologie di precedenza, secondo un ordine che non è stabilito





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

arbitrariamente dal datore di lavoro, bensì è il frutto di una valutazione concordata con i rappresentanti sindacali dei lavoratori nell'ottica di comporre le contrapposte ragioni.

In aggiunta e sempre partendo dall'assunto per cui l'art. 33 L. 104/1992 detta una disciplina di principio, tale norma nulla specifica in ordine alla definitività o meno del trasferimento potendo, dunque, l'assegnazione essere temporanea. Tale circostanza trova ancor più senso alla luce del fatto che la situazione di handicap del familiare potrebbe subire delle variazioni. Il beneficio previsto dalla l. 104/92 è, infatti, strettamente collegato al **permanere** della situazione che ne ha giustificato la fruizione. Del resto, è noto che i trasferimenti nel pubblico impiego soggiacciono a precise regole normativamente stabilite.

Orbene, l'eventuale condivisione della posizione giuridica del Tribunale di Patti determinerebbe un totale sovvertimento di tali regole, **determinando – tra l'altro – palesi disparità di trattamento, per l'indiscusso vantaggio che ne deriverebbe per tutti coloro che, inizialmente trasferiti in virtù della legge n. 104/92, si troverebbero a mantenere la sede di servizio in tal modo acquisita, nonostante i presupposti siano venuti meno.**

In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, la Corte d'Appello di Ancona si è soffermata proprio sulla tutela apprestata dall'assegnazione provvisoria, affermando che: *<<per gli spostamenti tra province diverse si giustifica la disciplina negoziale che, nell'ottica di graduare le più svariate esigenze di mobilità di tutto il personale, e di bilanciare i molteplici e confliggenti interessi in gioco, ha previsto per il figlio di genitore inabile la possibilità di fruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Detto istituto, infatti, differisce dal trasferimento unicamente per il suo carattere temporaneo, che impone di anno in anno la valutazione, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di sussistenza delle concrete condizioni per l'espletamento dell'attività lavorativa in una piuttosto che in altra sede. Le verifiche annuali – circa la persistenza della particolare situazione familiare del lavoratore che gli dia titolo alla precedenza, e circa la concreta possibilità di effettuare lo spostamento di sede, in base alle vacanze in organico che residuano all'esito delle altre operazioni da effettuarsi prioritariamente – sono condizioni legittimamente poste dalle Parti Sociali al concreto esercizio del diritto vantato, in un'ottica di "...corretta gestione della mobilità del personale.... nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che, come sopra evidenziato, la legge privilegia..." (così Cass. cit. in parte motiva). [...]* Si può, dunque, affermare che nel loro complesso le disposizioni del CCNI 2017/2018 risultano conformi alla surriferita lettura dell'art. 33 della legge n. 104/92, in quanto regolamentano





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale, attraverso una considerazione differenziata di situazioni diverse - e collocabili in ordine decrescente di gravità, rispetto alla comune esigenza di assistenza al portatore di handicap - per ciò stesso ragionevole ed in linea con la ratio legis>>. (Corte di Appello di Ancona, sentenza 26 luglio 2019, n. 241).

Peraltro, anche codesta Corte d'Appello di Messina si è espressa più volte in senso favorevole all'Amministrazione scolastica (Corte d'Appello di Messina n. 372/2023; n. 423/2023; n. 609/2023; *ex multis* Tribunale Messina n. 683/2023).

È evidente, allora, come le disposizioni del CCNI si pongano in sintonia – e non in contrasto – con l'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, accolta anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Si ribadisce che tali disposizioni predispongano una regolazione del diritto di precedenza, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento. Nonostante la sua natura negoziale, tale disciplina soddisfa una esigenza basilare dell'Amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che, come sopra evidenziato, la legge privilegia.

Alla luce di quanto suesposto, ne deriva che il Tribunale di Patti non solo ha malamente interpretato l'art. 33 l. 104/92 ma ha, altresì, attribuito un significato ultroneo ed eccedente rispetto alla sua ratio.

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione che, nel caso di specie, datore di lavoro non è un privato ma una Pubblica Amministrazione, la quale ha l'obbligo di agire nel rispetto di limiti diversi rispetto al datore di lavoro privato. L'Amministrazione deve agire nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, evitando di creare situazioni di vantaggio di alcuni dipendenti rispetto ad altri; circostanza quest'ultima che si sarebbe senz'altro realizzata ove avesse disposto il trasferimento dell'appellata in violazione della disciplina di riferimento. Questa prospettiva è stata avvalorata proprio dalla Corte d'Appello di Messina, osservando che non si può accedere a un <<(...) *concetto riduttivo di esigenze della Pubblica Amministrazione, restringendone l'ambito alla sola scelta discrezionale sulla necessità o meno di provvedere alla copertura del posto vacante*". L'art. 97 Cost. impone alle pubbliche amministrazioni il rispetto "non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede", e dunque, ***nell'ambito di un'organizzazione complessa, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, di "adottare criteri predeterminati e trasparenti che***





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità", criteri che "possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità">> (Corte Appello Messina n. 609/2023).

In conclusione, ove venisse accolta l'interpretazione della norma proposta dal giudice di prime cure, verrebbe sacrificato l'interesse dell'Amministrazione consistente nel porre in essere un'ordinaria programmazione dell'impiego del personale, nel pieno rispetto dei ben noti principi di imparzialità e buon andamento.

A questo punto, la ratio dell'art. 13 del CCNI sulla Mobilità siglato il 06/03/2019, appare chiarissima: se ogni docente potesse ottenere l'immissione in ruolo in una determinata provincia e subito chiedere ed ottenere di essere trasferito in altra provincia per assistenza a genitori disabili, verrebbe meno ogni programmazione ministeriale relativa al numero dei docenti da immettere in ruolo per far fronte a necessità organizzative del sistema pubblico scolastico.

Per eccesso, se ogni docente ottenesse il trasferimento interprovinciale avvalendosi del fatto di essere "referente unico", una volta ottenuto il trasferimento, potrebbe "cedere" ad altro familiare il diritto di "referente unico" perché possa, a sua volta, ottenere il trasferimento interprovinciale.

Per questo motivo, il referente unico di familiare disabile grave (ad eccezione dell'assistenza a coniuge e figlio disabile), può far valere la precedenza solo nelle operazioni di **assegnazione provvisoria annuale** e non può farla valere nei trasferimenti interprovinciali.

Questa soluzione appare, al contrario di quanto sostenuto dal primo Decidente, rispettosa delle norme di legge che tutelano il disabile, il quale può comunque beneficiare della necessaria assistenza per il tramite dell'assegnazione annuale.

D'altronde, deve rammentarsi che il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto lo stesso inciso **"ove possibile"** di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/91, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico – potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2011, 12692/2002, 7945/2008).





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

Ciononostante, la sentenza oggetto del presente ricorso giunge a conclusioni errate e assolutamente non condivisibili: l'assunto del giudice di primo grado omette del tutto di considerare che, se l'Amministrazione potesse accordare a tutti coloro che assistono un disabile la sede da essi indicata in via definitiva, ciò creerebbe una **gravissima disparità di trattamento**, oltre che un **nocumento alle esigenze pubblicistiche di carattere organizzativo** (la distribuzione dei docenti, ad esempio).

In altri termini, l'errore sta nel ritenere che l'art. 33 L. 104/92 debba essere interpretato come norma attributiva di un diritto di precedenza della sede all'assistente del disabile in via definitiva; laddove una interpretazione sistematica, che impone il confronto della suddetta norma con gli artt. 3 e 97 della Costituzione – che impongono, rispettivamente, l'obbligo di garantire l'eguaglianza sostanziale e quello di operare in maniera imparziale alla Pubblica Amministrazione - esclude trattamenti preferenziali non giustificati.

Volendo essere ancora più puntuali, il principio di eguaglianza sostanziale vuole e pretende che non si creino **discriminazioni, neanche alla rovescia**. Sicché, nel caso di un lavoratore che assiste un disabile, non si vede perché la legge dovrebbe imporre una preferenza, all'atto della mobilità, in via definitiva, così creando una discriminazione alla rovescia in aperta violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

In conclusione, la pretesa di una assegnazione in via definitiva, facendo leva sulla violazione del diritto del disabile, sembrerebbe un mero pretesto, poiché la normativa oggi vigente assicura la tutela e l'assistenza del disabile ed evita, al contempo, che si possa utilizzare la condizione di disabilità del proprio congiunto per scavalcare in via definitiva e in fase di trasferimento soggetti con un punteggio più alto, che spesso attendono da svariati anni di potere rientrare nelle città di provenienza.

Pare, allora, che la *ratio* della L. 104/92 sia stata oggetto di indebite distorsioni, che giustificano e fondano senz'altro il presente gravame.

Si chiede, pertanto, che l'adita Corte annulli la sentenza impugnata e dichiari la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, rigettando, per l'effetto, le domande di parte appellata.

Spese processuali

Si impugna, infine, il capo della sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure ha condannato le Amministrazioni odierne appellanti al pagamento delle spese di lite, poiché l'ondivaga giurisprudenza in materia ne avrebbe giustificato, di per sé, la compensazione. Peraltro,





AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

CT. 517/2024 – Proc. L. Fatano

avuto riguardo alla serialità del contenzioso, nonché all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria, la cifra liquidata dal Decidente di *prime cure* appare a dir poco eccessiva.

Vorrà, pertanto, l'Ecc.ma Corte adita riformare anche la statuizione sulle spese di lite.

*

Istanza di sospensione della sentenza di primo grado

Da tutto quanto sopra esposto, emerge il c.d. *fumus boni iuris* del presente appello, motivo per il quale l'Amministrazione formula altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, tenuto altresì conto del pericolo di pregiudicare gli interessi degli altri concorrenti in graduatoria.

*

ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Infine, stante l'elevato numero dei controinteressati, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso agli stessi mediante pubblicazione di un avviso sul sito del Ministero, o mediante altri canali istituzionali ritenuti adeguati dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita.

Per tutte le ragioni sopra esposte, le Amministrazioni in epigrafe, come rappresentate e difese, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:

- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
- nel merito, accogliere il presente appello, riformando la sentenza di primo grado, anche nel capo relativo alle spese.

Con vittoria di competenze, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, parzialmente devoluti, *ex lege*, al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.

Ai fini del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ed il relativo contributo unificato va prenotato a debito, secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002 vigenti per l'Amministrazione dello Stato.

Si producono la sentenza impugnata e gli atti relativi al giudizio di I grado.

Messina, li 07.03.2024

Laura Fatano
Procuratore dello Stato

